



Modello di Organizzazione e Gestione

Redatto ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Parte Generale

Prima edizione

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 22 Dicembre 2016*

INDICE

1.	Introduzione	3
2.	Il regime di responsabilità previsto dal Decreto Legislativo 231/2001	3
3.	Destinatari ed ambito di applicazione del Modello	4
4.	Principi ispiratori del Modello	4
5.	Obiettivi perseguiti con il Modello	4
6.	Individuazione dei processi a rischio	5
7.	Struttura del Modello di Organizzazione e Gestione	6
8.	Reati - presupposto previsti dal Decreto 231/01	7
9.	Comunicazione e diffusione dei contenuti del Decreto 231/01 e del Modello	9
10.	Organismo di Vigilanza	9
10.1	Funzioni e compiti dell'Organismo di Vigilanza	9
10.2	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	11
10.3	Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	11
11	Sistema sanzionatorio e premiante	12
11.1	Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	12
11.2	Quadri ed impiegati, operanti per il Fondo in forza di mandato	13
11.3	Dirigenti, Amministratori e Sindaci del Fondo	13
11.4	Collaboratori, consulenti e fornitori	13
11.5	Sistema premiante	13

1. Introduzione

Il Fondo Pensione delle Società Esercizi Aeroportuali – FONSEA (di seguito anche il Fondo), Fondo Pensione complementare a capitalizzazione individuale per i lavoratori dipendenti appartenenti alle società esercizi aeroportuali aderenti, è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Il Fondo Pensione delle Società Esercizi Aeroportuali - FONSEA è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 1126 ed è stato istituito in data 4 aprile 1990 a seguito dell'accordo integrativo 7 dicembre 1989 tra il datore di lavoro S.E.A. e le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL e UILT/UIL.

2. Il regime di responsabilità previsto dal Decreto Legislativo 231/2001

Il D. Lgs. 231 emanato in data 8 giugno 2001 ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, quali:

- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il citato Decreto legislativo ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa, a carico degli enti, i cui destinatari sono stati individuati negli enti aventi personalità giuridica, nelle società e nelle associazioni anche prive di personalità giuridica. Tale tipo di responsabilità è stata delineata sulla falsariga della responsabilità penale, ribadendone i principi cardine, ossia il principio di legalità (art. 2), di irretroattività della legge penale (art. 3), di tassatività e del divieto di analogia. Lo stesso Decreto legislativo precisa che la responsabilità a carico degli enti è configurabile ogni qualvolta i reati, specificatamente richiamati dal testo legislativo, siano stati commessi, nell'interesse dell'ente stesso o qualora l'ente ne abbia tratto vantaggio, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (soggetti c.d. in posizione apicale);
- persone fisiche sottoposte alla direzione e alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (soggetti c.d. "subordinati").

Tuttavia si precisa che se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, la responsabilità dell'ente è esclusa qualora quest'ultimo sia in grado di fornire una duplice prova:

- si dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (d'ora in poi anche il "Modello") esistente;
- non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche OdV).

Nell'eventualità in cui il reato sia stato posto in essere da un soggetto in posizione subordinata, l'ente sarà responsabile ove venga dimostrato in giudizio che la commissione del delitto sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di vigilanza. Al contrario la responsabilità è esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato *"un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente causato il fatto penalmente rilevante. A livello sanzionatorio, il legislatore ha previsto sia sanzioni pecuniarie, sia sanzioni interdittive, oltre alla confisca del prezzo o del prodotto (o della sua forma equivalente) che costituisce reato – salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato – e alla pubblicazione della sentenza di condanna, nel caso in cui nel dispositivo sia prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva. Le sanzioni pecuniarie

vengono determinate attraverso un sistema di quote, e variano sia in ragione del numero di quote applicate alla specifica sanzione (che varia da un numero minimo a un numero massimo), sia in ragione dell'importo di ciascuna quota (anch'esso varia tra un valore minimo e un valore massimo). In aggiunta alle sanzioni pecuniarie il Decreto prevede, come detto, l'inflizione di misure interdittive. Infine si precisa che l'ente può essere chiamato anche a rispondere di fatti commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato. Il D. Lgs. 231/01 ha subito nel corso degli anni varie integrazioni in termini di fattispecie criminose in grado di fondare una responsabilità amministrativa dell'ente.

3. Destinatari ed ambito di applicazione del Modello

Il presente Modello è destinato ai soggetti operanti per il Fondo quale che sia il rapporto che li lega allo stesso e che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Fondo;
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Il Fondo assume inoltre tutte le misure idonee a far sì che i consulenti esterni, i partners commerciali e finanziari, i fornitori, e - in generale - tutti i terzi con i quali il Fondo intrattiene rapporti inerenti le proprie attività sociali, garantiscano, nello svolgimento di tali rapporti, il rispetto delle norme di legge e si astengano dal porre in essere comportamenti rilevanti ai sensi del Decreto 231.

Ciascun Destinatario è tenuto a conoscere il Modello, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalare all'Organismo di Vigilanza le eventuali carenze.

Il Fondo si impegna a facilitare ed a promuovere la conoscenza del Modello da parte dei suoi destinatari ed il loro contributo costruttivo sui suoi contenuti, ed a predisporre ogni possibile strumento idoneo ad assicurare la piena ed effettiva applicazione dello stesso.

Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del presente documento sarà sanzionato in conformità con quanto qui previsto.

Ogni variazione o modifica sostanziale al presente documento deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

4. Principi ispiratori del Modello

Il Modello si propone di improntare a correttezza, equità, integrità, lealtà, e rigore professionale le operazioni, i comportamenti ed il modo di lavorare sia nei rapporti interni al Fondo, sia nei rapporti con i soggetti esterni, ponendo al centro dell'attenzione il pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti, oltre all'osservanza delle procedure.

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione degli illeciti penali nelle aree/attività di rischio.

Le regole, le procedure e i principi, non riportati nel presente Modello fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso Modello intende integrare e che tutti i Destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con il Fondo sono tenuti a rispettare.

5. Obiettivi perseguiti con il Modello

Il Fondo, ritenendo che l'attività dallo stesso svolta richieda un'alta sensibilità e attenzione nell'assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza anche al fine di tutelare la propria immagine e di rafforzare la fiducia dei propri aderenti, ha ritenuto conforme alla propria politica – anche al fine di portare a compimento le attività necessarie per l'adeguamento del sistema dei controlli interni adottato a quanto previsto dal Decreto – procedere all'adozione del presente Modello.

Nello specifico le finalità perseguite dal Consiglio di Amministrazione con l'adozione del Modello sono:

- dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento e di procedure che, nel rispetto del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri, nonché delle procedure interne, risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal D. Lgs. 231/01 e alle successive modificazioni intervenute, sia in termini di prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi, che in termini di controllo dell'attuazione del Modello e dell'eventuale irrogazione di sanzioni;
- promuovere e valorizzare in via continuativa una cultura etica orientata alla responsabilizzazione, in un'ottica di trasparenza e di correttezza anche nell'ambito della gestione finanziaria;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto del Fondo, la consapevolezza di incorrere, in caso di violazioni del presente Modello, in illeciti sanzionabili - sia sul piano penale, sia sul piano amministrativo - non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti del Fondo.

Il Modello consiste quindi in un insieme di regole di carattere generale ed operative il cui rispetto – nello svolgimento di attività nell'ambito dei processi a rischio – consente di prevenire comportamenti illeciti, scorretti, irregolari.

Il Modello integra, rafforza e sistematizza il sistema di procedure e di controlli sulle attività del Fondo, le quali assumono anche una funzione preventiva. In particolare, mediante l'individuazione delle aree a rischio e le conseguenti procedure, il Modello si propone di:

- rendere consapevole chi opera nelle aree a rischio della possibilità d'incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, non solo in sanzioni penali e amministrative personali, ma di esporre ad eventuali sanzioni lo stesso Fondo;
- ribadire che tali forme di comportamento sono condannate e sono in ogni caso contrarie alla politica aziendale del Fondo;
- consentire al Fondo, grazie ad un'azione di costante monitoraggio, di prevenire la commissione di reati.

Gli elementi cardine sui quali si fonda il presente Modello sono i **principi di controllo** indicati nelle “Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01” diffuse da Confindustria, ed in particolare i seguenti:

- il rispetto del principio delle separazione delle funzioni;
- la verificabilità, documentabilità e tracciabilità delle operazioni;
- la documentabilità dei controlli.

Il Modello prevede, inoltre, obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dello stesso (Organismo di Vigilanza) e prevede, altresì, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni in esso contenute.

6. Individuazione dei processi a rischio

Il Fondo, preliminarmente all'adozione del Modello, ha effettuato la mappatura dei rischi potenziali ed avviato le iniziative idonee a prevenire i reati previsti dal Decreto 231.

Obiettivo di questa fase è stato l'analisi del contesto del Fondo, per verificare dove (in quali aree/attività), e secondo quali modalità e grado di rischiosità potessero essere commessi fatti riconducibili alle figure di reato previste dal Decreto.

Il risultato di tale verifica si è concretato in un elenco delle attività che, esclusivamente in considerazione dei loro specifici contenuti, sono più esposte al **rischio** potenziale di commissione dei reati disciplinati dal Decreto 231.

Per l'elaborazione di detta mappatura, si è partiti dai singoli reati contemplati dal Decreto 231, e si è provveduto a:

- analizzare le potenziali modalità di commissione dei reati previsti dal Decreto;

- ad associare, ad ognuno di essi, i processi aziendali nel cui svolgimento, in via teorica, potrebbe concretarsi la relativa commissione;
- a definire e all'occorrenza adeguare o integrare i protocolli di prevenzione.

La mappatura in tal modo ottenuta è chiaramente da interpretarsi come un complesso in evoluzione, sia in termini di ambito applicativo del Decreto 231 sia per possibili evoluzioni processive e/o organizzative del Fondo, il cui verificarsi potrebbe comportare una variazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di reato.

7. Struttura del Modello di Organizzazione e Gestione

Il Fondo ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto 231 e dalle Linee Guida formulate da Confindustria.

L'art. 6, comma 2, del Decreto 231 individua le caratteristiche essenziali che il "Modello di Organizzazione e Gestione" (di seguito, anche il "Modello") deve possedere per realizzare l'obiettivo di minimizzazione del rischio reato dell'ente. A questi fini, il Modello deve in particolare:

- individuare "le attività nel cui ambito possono essere commessi reati";
- prevedere "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire";
- individuare "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati";
- prevedere "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli";
- introdurre "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Il Modello di FONSEA si compone convenzionalmente di una "*Parte Generale*" nonché di una "*Parte Speciale*", quest'ultima predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel Decreto 231, comprensiva delle attività rischio e dei relativi protocolli di prevenzione individuati relativamente ai reati ritenuti applicabili al Fondo.

La "*Parte Generale*" illustra e descrive in sintesi i contenuti e le implicazioni del Decreto 231, i principi ispiratori, i Destinatari e l'ambito di applicazione, gli obiettivi del Modello, gli adempimenti posti in essere per adeguarsi alla normativa, il compito e la responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, le modalità di diffusione ed informativa, il sistema sanzionatorio e premiante.

Il documento è di sintesi, ed il suo principale obiettivo è quello di introdurre la normativa nella società, sensibilizzando tutti gli interessati e costituendo in sostanza la premessa alla "*Parte Speciale*".

La "*Parte Generale*" è approvata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, che dà massima concretezza ed autorevolezza alla prescrizione per tutti gli interessati dei principi, linee guida e direttive in generale, riportati nel documento stesso.

La "*Parte Speciale*" del Modello, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, è volta ad integrare e completare il contenuto della "*Parte Generale*", ed individua:

- le fattispecie di reato richiamate dal Decreto;
- le aree/attività sensibili individuate in relazione alle fattispecie di reato, ed i correlati standard di controllo.

L'individuazione dei rischi aziendali e la conseguente attività di prevenzione costituisce infatti un processo continuo, che si basa anche sulle verifiche e sul costante monitoraggio del Modello organizzativo, della relativa efficacia e del grado di attuazione dello stesso.

La “*Parte Speciale*” si pone inoltre in stretta connessione con i singoli componenti del Modello predisposti e periodicamente aggiornati dalla Fondo. I componenti del Modello, adottati ed utilizzati dal Fondo per la prevenzione dei reati sono i seguenti:

- La Mappatura dei rischi
- Il Codice Etico da adottare da parte del Fondo
- L’Organizzazione del Fondo
- Le procedure del Fondo
- I poteri autorizzativi e di firma
- Il sistema sanzionatorio e premiante
- La diffusione, l’informazione e la formazione sul Modello
- Il Sistema informativo in utilizzo al Fondo
- La Governance aziendale
- Le attività di controllo

Ai sensi delle previsioni dell’art. 6, comma 2, lett. c del D.Lgs. 231/01 il Fondo pone in essere attività e strumenti di controllo che, nell’ambito della gestione delle risorse finanziarie, contribuiscono a prevenire la commissione di reati. Tali modalità trovano applicazione anche con riferimento alle attività regolate dalla Parte Speciale che prevedano l’impiego e/o la gestione delle risorse finanziarie.

8. Reati - presupposto previsti dal Decreto 231/01

Di seguito si riportano i reati presupposto previsti dal Decreto 231/01 ritenuti, sulla base dell’analisi svolta, di cui al precedente cap. 6, teoricamente applicabili al Fondo:

- reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01): truffa a danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640, co. 2, n. 1, e 640 bis c.p.); malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.); frode informatica a danno dello Stato o di ente pubblico (art. 640 ter c.p.); concussione, corruzione e istigazione alla corruzione (limitatamente ai reati previsti dagli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, co. 1, 321 e 322 c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01): false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); fatti di lieve entità” (art. 2621-bis c.c.), non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.), impedito controllo (art. 2625 c.c.); aggio (art. 2637 c.c.); omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629 bis c.c.); illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). Gli ulteriori reati previsti dall’art 25-ter del D. Lgs. 231/01 (indebita restituzione dei conferimenti; illegale ripartizione degli utili e delle riserve; illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; operazioni in pregiudizio dei creditori; formazione fittizia del capitale sociale; indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori), in virtù della natura giuridica e delle previsioni statutarie del Fondo, non sono ritenuti applicabili.
- reati di falsità di monete, in carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 25-bis D. Lgs. 231/01) di cui agli artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464, c.p.: le ipotesi in cui si possano verificare la commissione di illeciti penali sono limitate, ma si è ritenuto ugualmente opportuno illustrare tali delitti nella Parte Speciale. Sono invece esclusi dal Modello il reato di cui agli articoli 473 c.p. (“Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali”) e 474 c.p. (“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”), in quanto trattasi di fattispecie criminose che implicano lo svolgimento di attività del tutto estranee all’operatività del Fondo;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater D. Lgs. 231/01): previsti dal codice penale e da leggi speciali, o che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’art. 2 della Convenzione di New York del 19 dicembre 2002, sulla lotta al finanziamento del terrorismo: anche se la responsabilità del Fondo pensione in relazione a tali reati appare

solo astrattamente ipotizzabile, la Parte Speciale del Modello illustrerà quelli potenzialmente ritenuti applicabili;

- reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/01), ritenuti teoricamente applicabili al fondo, relativamente alla modalità di agevolazione finanziaria delle condotte criminose: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter, primo e secondo comma c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p), previsti dall'art. 25-octies del D. Lgs. 231/01;
- reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D. Lgs. 231/01), di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies, 491-bis c.p.; il reato di cui all'art. 640-quinquies c.p. (frode informatica del certificatore di firma elettronica) non è ritenuto applicabile al Fondo;
- il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D. Lgs. 231/01), di cui all'art. 377-bis c.p.

Di seguito si riportano, per completezza, i reati presupposto previsti dal Decreto 231/01 ritenuti non applicabili al Fondo, in ragione della forma giuridica dello stesso, delle previsioni statutarie e/o dell'attività concretamente svolta:

- abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo i-bis, capo ii, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 25-sexies D. Lgs. 231/01);
- delitti di criminalità organizzata (di cui agli art. 416, comma 6°, 416-bis, 416-ter, e 630 c.p. e art. 74 T.U. di cui al D.P.R. n. 309/1990) e i reati transnazionali (di cui all'art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146) - art. 24-ter D. Lgs. 231/01: si ritiene di poter escludere dal Modello tali reati in quanto implicano lo svolgimento di attività che sono del tutto estranee all'operatività del Fondo. Inoltre, appare in concreto improbabile costituire, nonostante i controlli delle competenti Autorità, un fondo pensione in funzione o quale strumento di un'associazione a delinquere;
- delitti contro l'industria o il commercio: si ritiene di poter escludere dal Modello i reati di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater c.p., in quanto implicano lo svolgimento di attività commerciale o industriale del tutto estranea all'operatività del Fondo.
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, di cui all'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (art. 25-septies D. Lgs. 231/01): la loro trattazione ai fini del presente Modello viene esclusa poiché le persone operanti per il Fondo svolgono l'attività nei locali di SEA S.p.A., a cui competono le relative responsabilità di prevenzione e protezione;
- delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies del D. Lgs. 231/01): artt. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, ritenuti non applicabili in considerazione della specifica attività svolta dal Fondo;
- i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli artt. 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater c.p. (art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/01);
- delitti relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), art. 25-quater.1 D. Lgs. 231/01;
- i reati ambientali di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs. 231;
- i reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01).

9. Comunicazione e diffusione dei contenuti del Decreto 231/01 e del Modello

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, avvalendosi delle strutture dello stesso, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello e promuove, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza, le iniziative per la diffusione, la conoscenza e la formazione sul Modello, anche con riferimento agli aggiornamenti ed alle integrazioni successive.

Una copia del presente Modello è altresì consegnata a ciascun nuovo amministratore o sindaco all'atto della nomina.

Il Fondo assume inoltre tutte le misure idonee a far sì che i consulenti esterni, i partners commerciali e finanziari, i collaboratori a vario titolo, i fornitori, e - in generale - tutti i terzi con i quali il Fondo intrattiene rapporti inerenti le proprie attività, garantiscano, nello svolgimento di tali rapporti, il rispetto delle norme di legge e si astengano dal porre in essere comportamenti rilevanti ai sensi del Decreto 231. In tale prospettiva il Fondo provvede ad inserire in ciascun contratto apposita e specifica clausola che prevede espressamente l'impegno del terzo al rispetto dei principi di riferimento del Modello, e l'eventuale risoluzione del rapporto (salvo il risarcimento del danno) in caso di comportamento del terzo in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto 231.

10. Organismo di Vigilanza

10.1 Funzioni e compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati (una volta adottato un idoneo modello di organizzazione) se affida a un organismo specificamente individuato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento.

Non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza del Fondo e, se nominati, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che incorrono nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, interdizione - anche temporanea - dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori esecutivi della Società, gli amministratori esecutivi, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società o enti che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria;
- d) coloro che hanno riportato condanna - anche con sentenza non definitiva - ovvero hanno patteggiato la pena ex art. 444 c.p.p. per uno dei reati previsti dal Decreto 231.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 22 Dicembre 2016 ha assegnato il ruolo di Organismo di Vigilanza a Roberto Cerioli, tenuto conto della libertà organizzativa conferita al Fondo dalle previsioni dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01 circa l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, delle caratteristiche dell'organizzazione del Fondo e della struttura organizzativa, nonché delle linee guida emanate da Confindustria, da ultimo a marzo 2014.

Il Consiglio di Amministrazione ha infatti ritenuto che l'Organismo di Vigilanza individuato possieda i requisiti di professionalità e onorabilità, l'autonomia ed indipendenza e la continuità d'azione necessarie per lo svolgimento del compito assegnato in base alle previsioni della normativa di riferimento.

L'OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione. Nello svolgimento della propria funzione l'OdV può avvalersi della collaborazione di risorse professionali interne ed esterne al Fondo. Esso presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione il proprio Piano di verifiche su effettività adeguatezza ed aggiornamento del Modello, individuando le attività che andrà a svolgere e le aree a rischio che saranno oggetto di verifiche.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e comunque fino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- procedere ad atti di controllo e di verifica riguardo all'applicazione del Modello. Nell'esercizio di tali poteri l'OdV è autorizzato alla consultazione della documentazione afferente l'attività svolta in relazione ai processi relativi alle aree a rischio oggetto di controllo e/o di verifica, estraendone eventuali copie, nonché all'effettuazione di interviste dei soggetti coinvolti negli stessi. L'Organismo di Vigilanza segnala alle singole funzioni interessate, a seguito dei controlli effettuati, eventuali osservazioni e suggerimenti e monitora nel tempo la loro applicazione. L'attività svolta da parte dell'OdV, nell'esercizio dei poteri di cui sopra, deve essere documentata, anche in forma sintetica.
- verificare periodicamente, in coordinamento con i responsabili delle funzioni ed Aree a rischio individuate, l'efficacia e l'idoneità del Modello a prevenire la commissione degli illeciti previsti dal Decreto. L'OdV, a seguito dei controlli effettuati, delle modifiche normative intercorse, nonché dell'eventuale insorgenza di nuovi processi ed aree a rischio, propone al Consiglio di Amministrazione gli aggiornamenti del Modello che ritiene opportuni. Nell'ambito della propria funzione di controllo, qualora l'OdV verifichi la violazione dell'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello attiva per le eventuali azioni conseguenti la Direzione Risorse Umane (HR) e Organizzazione di SEA, cui, per i poteri e le attribuzioni già conferiti, nei limiti della relativa competenza, competono l'accertamento delle violazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni; in caso di commissione dei reati previsti dal Decreto, l'OdV informa prontamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale del Fondo.
- curare l'aggiornamento della mappatura delle aree sensibili nell'ambito delle quali è ipotizzabile la commissione di reati previsti dal Decreto 231 e dei relativi processi, e proporre l'integrazione delle aree sensibili sulla base delle verifiche svolte; in caso di rilevanti evoluzioni procedurali e/o organizzative, fornire supporto alle funzioni interessate dai cambiamenti, al fine di assicurare la rispondenza delle soluzioni adottate alle previsioni normative applicabili. Resta peraltro inteso che la responsabilità per l'effettiva attuazione della mappatura in ambito aziendale rimane in capo al Fondo, sulla base del sistema organizzativo e dei poteri vigenti;
- vigilare sul sistema delle deleghe e dei poteri, al fine di garantire l'efficacia del Modello.
- presentare al Consiglio di Amministrazione proposte di aggiornamento o, comunque, di modifica e/o integrazione della "Parte Generale" e della Parte Speciale del Modello che, a seguito dell'evoluzione legislativa e/o delle verifiche svolte, dovessero ritenersi necessarie per garantirne l'adeguatezza e l'effettività. E' responsabilità delle funzioni competenti del Fondo rendere attuabili le proposte di aggiornamento, modifica, ed integrazione approvate;
- predisporre, raccogliere, elaborare ed archiviare le informazioni rilevanti in ordine al funzionamento ed al rispetto del Modello, nonché la documentazione che compone il Modello medesimo, ivi comprese - inter alia - la mappatura delle aree aziendali a rischio-reato, i relativi aggiornamenti, le relazioni sull'attività di vigilanza svolta, e le segnalazioni su eventuali situazioni che possano esporre il Fondo al rischio di reato.
- assumere, in coordinamento con i responsabili della Direzione Risorse Umane (HR) e Organizzazione di SEA S.p.A., le iniziative idonee ad assicurare la massima diffusione e conoscenza delle prescrizioni del Modello.

Nello svolgimento dei compiti sopra indicati, l'Organismo di Vigilanza:

- provvede ad attivare le funzioni competenti del Fondo. Queste provvederanno a segnalare le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili e, in generale, ad evidenziare le eventuali

situazioni che possano esporre il Fondo al rischio di reato ed a riferire sugli aspetti rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello;

- ha libero accesso, senza necessità di autorizzazioni, a tutta la documentazione e alle fonti di informazioni necessarie a consentire l'effettuazione dei controlli e delle indagini interne, fermo restando che i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie funzioni dovranno essere mantenuti riservati, garantendo tra l'altro il rispetto della vigente disciplina in materia di privacy.

Tutta la documentazione concernente l'attività svolta raccolta da parte dell'OdV (vds. relazioni, segnalazioni, ecc.) deve essere conservata per un periodo di 10 anni in un apposito archivio, fatti salvi gli obblighi generali di riservatezza e di privacy.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e mantiene rapporti con il Collegio Sindacale in ordine alle tematiche inerenti il Modello. L'OdV informa, per iscritto, con periodicità semestrale (ferma restando la possibilità di una relazione più tempestiva ogni qualvolta si renda necessario) il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale del Fondo dei risultati della propria attività di verifica e controllo (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, nonché l'eventuale proposta di modifica ed aggiornamento dei processi relativi alle aree a rischio). L'OdV potrà essere convocato da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo per riferire circa l'attività svolta.

10.2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni ed i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV ai sensi delle previsioni del presente Modello.

In particolare i Destinatari devono trasmettere all'OdV:

- le informazioni concernenti provvedimenti provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria o da altra autorità dai quali si possa dedurre lo svolgimento di attività di indagine o giudiziaria per una delle fattispecie rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 riguardanti il Fondo e/o i Destinatari, garantendo in ogni momento il pieno rispetto degli obblighi generali di riservatezza stabiliti dalla legge;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai componenti degli organi sociali, dal Dirigente Responsabile del Fondo, in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto 231.

Il Direttore Generale Responsabile del Fondo comunica all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto, il funzionamento e l'adeguamento del Modello, ogni cambiamento avente ad oggetto sia il sistema delle deleghe che la struttura organizzativa del Fondo, ogni nuova attività che possa avere un rilievo per le previsioni del Modello.

10.3 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere informato in merito ad eventi o circostanze che possano ingenerare responsabilità del Fondo ai sensi del D. Lgs. 231/01, o a violazioni del Modello.

Il Fondo garantirà il rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti dalla normativa di riferimento. I soggetti che effettuano la segnalazione in buona fede dovranno essere garantiti e tutelati contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Fondo o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute, e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità. Potrà disporre l'eventuale audizione dell'autore della segnalazione (se identificabile) e/o il responsabile della presunta violazione. L'Organismo di Vigilanza si riserva in ogni caso, motivando per iscritto, la decisione di non procedere ad ulteriori indagini interne disponendo l'archiviazione della segnalazione.

Al fine di effettuare le predette segnalazioni, è stata istituita una casella e-mail dedicata:

11. Sistema sanzionatorio e premiante

Il sistema sanzionatorio è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01. Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è infatti costituito da un adeguato sistema sanzionatorio, diretto a sanzionare il mancato rispetto delle regole di condotta e dei protocolli interni previsti nel Modello, dettagliati nella Parte Speciale; il sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 2106 cod. civ., integra, per quanto non previsto limitatamente alle fattispecie contemplate, il CCNL di categoria applicato al personale dipendente.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta e dei protocolli interni indicati nel Modello, così come di ogni altra norma di legge e/o interna al Fondo, prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01. A mero titolo esemplificativo, costituiscono comportamenti sanzionabili:

- la violazione di procedure e dei protocolli previsti o richiamati dal Modello, ovvero l'adozione, nello svolgimento di attività connesse alle aree/attività a rischio, di condotte attive o passive non conformi alle prescrizioni del Modello medesimo;
- l'adozione, nello svolgimento delle attività connesse ad aree/attività a rischio, di comportamenti attivi o passivi:
 - i. che espongano il Fondo ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
 - ii. diretti in modo inequivoco al compimento (anche solo nella forma del tentativo) di uno o più reati contemplati dal Decreto;
 - iii. tali da determinare l'applicazione a carico del Fondo di sanzioni previste dal Decreto.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, poiché il personale operante per il Fondo è dipendente di SEA S.p.A. ed operante per il Fondo in forza di mandato, restano validi, fermi ed invariati i poteri e le attribuzioni già conferite, nei limiti della relativa competenza, al Direttore della Direzione Risorse Umane (HR) e Organizzazione di SEA, su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza del Fondo.

11.1 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi la tipologia e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito riportati:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- comportamenti che possono compromettere, sia pure a livello meramente potenziale, l'efficacia del Modello.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave. L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata a principi di tempestività.

11.2 Quadri ed impiegati, operanti per il Fondo in forza di mandato

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Modello da parte dipendenti di SEA (quadri ed impiegati), operanti per il Fondo in forza di mandato, si aggiunge all'obbligo di adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, ed è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del codice civile.

La violazione delle norme del presente Modello costituisce pertanto inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, ed assume rilevanza quale illecito disciplinare, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e può comportare il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione stessa.

Le sanzioni disciplinari irrogabili nei confronti di quadri ed impiegati, anche operanti per il Fondo in forza di mandato, rientrano quindi fra quelle previste dalle norme pattizie previste dal C.C.N.L. in conformità alla disciplina contenuta nella Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e sono costituite da:

- provvedimento di rimprovero verbale o scritto;
- provvedimento di multa;
- provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- provvedimento di licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso (licenziamento per giustificato motivo);
- provvedimento di licenziamento senza preavviso (licenziamento per giusta causa).

Ove i Dipendenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno il Fondo, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

11.3 Dirigenti, Amministratori e Sindaci del Fondo

In caso di violazione delle prescrizioni del presente Modello da parte di Dirigenti, operanti per il fondo in forza di mandato, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla legge e dal C.C.N.L. dei dirigenti industriali.

In caso di violazione delle prescrizioni del presente Modello da parte di amministratori o sindaci del Fondo, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione, ed il Collegio Sindacale, che provvederanno ad assumere le iniziative previste dalla normativa vigente.

A seconda della gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Sindaci, potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto. Nei casi più gravi il consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Sindaci, potrà proporre all'Assemblea di procedere anche alla revoca della carica. Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà del Fondo di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

11.4 Collaboratori, consulenti e fornitori

Nei confronti di coloro che, in qualità di collaboratori, consulenti o fornitori del Fondo abbiano posto in essere le violazioni del Modello, potrà essere disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nel contratto o nelle lettere di incarico, ai sensi del disposto di cui all'art. 1456 c.c. Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte del Fondo del risarcimento dei danni subiti.

11.5 Sistema premiante

Poiché il personale operante per il Fondo è dipendente SEA e svolge l'attività per il Fondo in forza di mandato, il sistema premiante applicabile è quello predisposto e operativo in SEA S.p.A.